United States Department of Agriculture | Food Safety and Inspection Service | Washington, D.C. 20250

Veterinary Certificate for Fresh Meat of Wild Suidae Consigned to the European Union – Italian Version

PAESE **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
☐ Nome
Indirizzo
Tel.N°

I.2. Numero di riferimento del certifica I.2.a

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel.N°

I.6.

I.7. Paese di origine Codice ISO | I.8. Regione di origine Codice | I.9. Paese di destinazione Codice ISO | I.10. Regione di destinazione Codice

I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca
Nome Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12.

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐
Autocarro ☐ Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17.

I.18. Descrizione della merce

I.19. Codice del prodotto (codice NC)

I.20. Numero di animali/ Peso lordo

I.21 Temperatura
Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Numero del sigillo e numero del container

I.24.Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per
Consumo umano: ☐

I.26.

I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐

I.28. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero

Numero di colli Peso netto

(Signature of Official Veterinarian)

PAESE **Modello SUW**

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II: Certificazione

II.1 Attestato sanitario

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e 854/2004 e certifica che le carni di animali in libertà delle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

II.1.1 le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;

II.1.2 le carni sono state ottenute conformemente all'allegato III, sezione IV del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare:

i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non congelate,

nonché

ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;

II.1.3 le carni soddisfano le condizione del regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;

II.1.4 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II e sezione IV, capitoli VIII e IX del regolamento (CE) n. 854/2004;

II.1.5 (1) ~~[la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III del regolamento (CE) n. 854/2004;]~~

(1) o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]

II.1.6 le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

II.1.7 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.

II.1.8 le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

II.2.1 sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice …… (2) che, alla data di rilascio del presente certificato:

(1) [a) era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini e]

~~(1) o [a)i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica](1), [peste suina classica](1) e [malattia vescicolare dei suini](1) e~~

~~ii) era considerato indenne da [afta epizootica](1), [peste suina classica](1) e [malattia vescicolare dei suini](1), dal …… (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione …/…/CE della Commissione, del …… (data) e]~~

b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

(Signature of Official Veterinarian)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.2.2 sono state ottenute da animali selvatici abbattuti tra il …… e il …… [3] all'interno del territorio indicato nel punto II.2.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:

a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;

b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto II.2.1;

II.2.3.A sono state ottenute da animali che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione ~~[ad un centro di raccolta e subito dopo]~~[1] ad un centro di lavorazione della selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

~~[1] [4] [II.2.3.B sono state ottenute da carcasse sulle quali sono stati eseguiti, con esito negativo, i seguenti test di isolamento del virus per la peste suina classica:~~

~~[1] [isolamento del virus dal sangue (EDTA);]~~

~~[1] o [isolamento del virus da prelievi di……;]~~

~~[1] o [immunofluorescenza per l'antigene virale su prelievi di……;]]~~

II.2.4 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali in libertà appartenenti alle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae, abbattuti o cacciati in libertà.

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

Parte I:

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03 o 02.08.90.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa"o "tagli".
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- Casella I.28: *Macello*: qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina.

(Signature of Official Veterinarian)

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	Numero di riferimento del certificato	II.b.

Parte II:

(1) Cancellare se non pertinente.

(2) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (nell'ultima versione modificata).

(3) Date: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

(4) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (nell'ultima versione modificata) con la lettera "**C**". A tal fine, nelle prove diverse dalla prova EDTA, i prelievi da utilizzare sono un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di rene e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici. Indicare i campioni utilizzati.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Luogo: Firma:

Timbro:

(Signature of Official Veterinarian)